FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 15 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./DERUTA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)
- La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 2. RICORSO DELL' A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROBERTO COSCIA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra propiosto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma), riduce la squalifica inflitta al sig. Roberto Coscia a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 3. RICORSO DELL'A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27.3.2013 INFLITTA AL SIG. SILVIO SABELLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra propiosto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. FORMIGINE A.S.D AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BULGARELLI MATTEO SEGUITO GARA FORMIGINE/REAL SPAL DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Formigine A.S.D. di Formigine (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVAGNA MATTEO SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/PRO SESTO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COVELLI FRANCESCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE CALCIO/CELANO F.C. MARSICA DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 15 febbraio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete